



**COMUNE DI CERDA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

ORDINANZA SINDACALE NR. 51 DEL 28 AGO 2020.

**PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE IMMEDIATA DI ATTIVITA' TURISTICO ALBERGHIERA DI RICEZIONE DENOMINATO "VILLA SPLENDORE", SITA IN CERDA (PA) – C/DA BAIATA-SPINA SANTA SS 120 km 9+500**

**IL SINDACO**  
**AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA**

**PREMESSO CHE**

con nota di proprio protocollo nr. 4/207 del 28/08/2020, da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, con la quale si trasmette verbale di accertamento eseguito a carico del signor (...omissis...), denominata "Villa Splendore" sita in Cerda nella contrada Baiata-Spina Santa, SS 120 Km 9+500, con al quale gli stessi accertano a carico dello stesso signor (...omissis...), la conduzione della predetta attività turistico alberghiera in assenza di Autorizzazione, in violazione all'art. 86 del T.U.L.L.P.S.;

**ATTESO CHE**

gli esercizi pubblici e le strutture ricettive, in particolare, continuano ad essere regolati anche dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 che al suddetto art. 86 dispone che "non possono esercitarsi senza licenza alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni etc";

la violazione delle disposizioni di cui all'art. 86 è sanzionata ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del R.D. medesimo; ai sensi dell'art. 17-ter, quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis comma 1, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, ne riferisce per iscritto all'Autorità competente e, in caso di contestazione immediata, risulta sufficiente la trasmissione del verbale;

entro 5 giorni la suddetta Autorità ordina con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta senza titolo abilitante

**RITENUTO**

dovere provvedere in merito

**VISTI**

- Il Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773;
- La legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Il D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267

## ORDINA

per le motivazioni sopra rappresentate in premessa e che qui si intendono integralmente riprese e confermate al signor (...omissis...), denominata “*Villa Splendore*” sita in Cerda nella contrada Baiata-Spina Santa, SS 120 Km 9+500  
**A PARTIRE DALLA DATA DELLA NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA E FINO AL CONSEGUIMENTO DI TUTTI I TITOLI NECESSARI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’**  
l’immediata cessazione delle attività di ricezione della struttura ricettiva alberghiera denominata “*Villa Splendore*” condotta nei locali della contrada Baiata – Spina Santa SS 120 Km 9+500.

*L’Ufficio della Polizia Municipale di Cerda è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Cerda, all’Albo Pretorio on line ed in altri modi possibili di diffusione.*

*Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:*

- ▶ *entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495*
- ▶ *entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034.*

Dalla Residenza Municipale, addì \_\_\_\_\_.

28 AGO 2020



**IL SINDACO**  
*Salvatore Geraci*